



Comune di Siena
DIREZIONE URBANISTICA
DIREZIONE URBANISTICA

ATTO DIRIGENZIALE N° 398 DEL 15/02/2021

OGGETTO: AREE PEEP - RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE E LORO PERTINENZE NONCHÈ DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 31, CO.49 BIS 49 TER E 49 QUATER DELLA LEGGE 448/98 - ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA AL D.M. N. 151 DEL 28/09/2020.

TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con legge 28.12.1995 n. 549, art. 3 commi 75 – 81, veniva data la possibilità ai Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971;
- che l'art. 31, commi 45 – 50 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, confermando quanto già disposto dalla precedente normativa, ribadiva la possibilità da parte dei comuni di poter cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie;
- che, in attuazione di quanto sopra, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 26.04.2005 l'Amministrazione Comunale ha approvato uno specifico progetto operativo, che è stato successivamente in più occasioni adeguato al quadro normativo in vigore, seguendo gli interventi del Legislatore;

Premesso altresì:

- che con la legge n.106 del 12.07.2011 il citato art.31 della l. 23.12.1998 n.448 fu modificato, con l'aggiunta dei commi 49 bis e 49 ter, riconoscendo la possibilità di rimuovere i vincoli convenzionali del PEEP (sia per la cessione del diritto di proprietà che per la cessione del diritto di superficie) o contenuti nelle convenzioni ex art.18 DPR 380/2001 (edilizia convenzionata) relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione/ canone massimo di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze, purché siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento;
- che, aderendo al dettato normativo, con deliberazione C.C. n. 73 del 26.09.2013 il Comune di Siena si è avvalso della facoltà concessa dalla legge ed ha approvato la "Proposta operativa relativa alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e nelle convenzioni previste dall'articolo 18 del D.P.R 6 giugno 2001 n.380 (edilizia convenzionata)", contenente la mediazione ed interpretazione dei commi 49 bis e 49 ter dell'art.31 della legge n.448/98 elaborata dal Comune di Siena;
- che tale deliberazione consiliare ha individuato la procedura e le modalità per rimuovere tutti i residuali limiti di godimento gravanti sugli alloggi realizzati in aree PEEP o in edilizia convenzionata, per chi ne faccia espressa richiesta, previo pagamento di un corrispettivo e stipula di un nuovo atto in forma pubblica, rendendo del tutto libera la commerciabilità degli stessi;

Posto che il riferimento normativo per la determinazione dei corrispettivi per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, come pure per la procedura di rimozione vincoli Peep ed edilizia convenzionata, è dato dall'art.31, co.48 legge 448/1998;

Visto che con legge n.147 del 27/12/2013 (Art.1, co. 392) fu modificato detto art.31, comma 48 della legge 448/98, nel senso che: *Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47;*

Rilevato che tale novità normativa rispondeva alla necessità di colmare il vuoto legislativo creatosi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sulla illegittimità dell'art 5 bis co. 1 e 2 del D.L. 333/92 e art.37 co. 1 e 2 D.P.R. 327/2001 e teneva conto della delibera della Corte dei Conti n.22/2011, secondo cui il corrispettivo per la trasformazione va determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie rivalutati applicando la riduzione del 60% del valore individuato, facendo riferimento ai criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione;

Visto che con determinazione dirigenziale n.530 del 19/03/2014 il Servizio Urbanistica del Comune di Siena stabilì che il principio di calcolo per l'individuazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà già approvato con deliberazione C.C. n. 107/2005 - a cui, come già detto, è collegato il calcolo per la rimozione dei vincoli PEEP - poteva considerarsi già in linea con la nuova dizione dell'art. 31, comma 48, L. 448/98 , in quanto prevedeva, di fatto, la stessa formula di calcolo in considerazione dell'applicazione dell'abbattimento (facoltativo) del Comune nella misura massima del 50%;

Richiamato l'articolo 25-undecies, comma 1, lettera b), legge n. 136 del 2018, che ha apportato ulteriori modifiche al citato art.31 comma 49 bis e ha introdotto il comma 49 quater, così che il testo ad oggi vigente viene ad essere il seguente:

- **comma 49-bis.** *I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.*
- **comma 49-ter.** *Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*

- **comma 49-quater.** *In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.*

Preso atto del rinvio, operato dalla norma citata, ad un successivo decreto ministeriale per la determinazione delle modalità di calcolo del corrispettivo da versare per la rimozione dei vincoli convenzionali, cosa che fino ad allora era rimessa ai comuni;

Visto il Decreto del Ministro Economia e Finanze n.151 del 28/09/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10/11/2020, "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata";

Atteso che la Direzione Urbanistica del Comune di Siena ha verificato e raffrontato i criteri di calcolo del corrispettivo di rimozione dei vincoli PEEP approvate con deliberazione CC n.73/2013, con i criteri contenuti nel citato D.M. 151/2020 ;

Considerato in particolare che:

- il comma 1 dell'art.1 del DM 151/2020 dispone che *"il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'art. 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità immobiliare risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto art. 31, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2"*;
- il successivo comma 2 recita che *"al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la seguente formula:*

$$CRV = Cc. 48 \times QM \times 0,5 \times (ADC - ATC) / ADC$$

CRV = Corrispettivo rimozione vincoli
Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n.448 del 1998
QM = Quota millesimale dell'unità immobiliare
ADC = Numero degli anni di durata della convenzione
ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione fino alla durata massima della convenzione"

- la nuova norma prevede quindi che il valore di riferimento sia quello determinato dall'applicazione dell'art.31, comma 48, della legge n. 448 del 1998 e perciò i corrispettivi individuati come base di calcolo saranno quelli già fissati in precedenza che si riferiscono alle tre macro-aree individuate per il territorio comunale;
- coerentemente alla valutazione estimativa adottata per il calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli (Cc.48) prendiamo a riferimento il valore riferito ad ogni mq della superficie convenzionale (s.c.) in modo da ottenere il valore unitario per ogni mq. di s.c., in relazione al numero degli anni mancanti alla scadenza del limite (trentennale) convenzionale. (Il calcolo della s.c., che ricomprende anche le superfici condominiali in

percentuale ai millesimi di proprietà, lo assumiamo come riferimento alla quota millesimale dell'unità immobiliare.)

Ritenuto dunque di approvare i criteri di calcolo per la rimozione dei vincoli PEEP ed edilizia convenzionata adeguati al DM 151/2000, articolando i corrispettivi relativamente alle tre macro aree e in relazione al numero degli anni per i quali si anticipa la scadenza dei vincoli, come dalle tre "tabelle di calcolo (A – B – C)", che costituiscono l'Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di approvare i modelli utili alla presente procedura che costituiscono l'Allegato B) al presente atto;

Dato atto, secondo il disposto dell'art.2 del DM n. 151/2020 e sentita sul punto anche la Direzione Risorse:

- che, su richiesta del cittadino interessato, è possibile la dilazione del pagamento dell'importo del corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli PEEP, ottenuto secondo il calcolo di cui sopra;
- che la prima rata, pari al 30% dell'importo totale, deve essere corrisposta, a titolo di acconto, al momento dell'accettazione tramite versamento intestato al Comune di Siena presso la Tesoreria comunale;
- che il restante 70 % può essere corrisposto o in un'unica soluzione al momento del rogito oppure suddiviso fino ad un massimo 4 (quattro) rate semestrali di pari importo maggiorate degli interessi al tasso legale vigente e garantito da fideiussione, con saldo entro 2 (due) anni dalla data del rogito/dall'accettazione.
- che in caso di dilazione:
 - il cittadino dovrà presentare al Comune di Siena apposita garanzia fideiussoria, avente le caratteristiche fissate dal citato art.2 del D.M. 151/2020;
 - la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo presso l'Agenzia delle Entrate possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata;

Ritenuto di stabilire che i contenuti della presente determinazione saranno applicati alle istanze tese alla rimozione dei vincoli PEEP pervenute al Comune di Siena a far data dal 25/11/2020, entrata in vigore del D.M. 151/2020;

Visto il D. Lgs. del 18.08.2000, n.267;

Vista la legge n.448/98;

Visto il D.M. n.151 del 28/09/2020;

Visto il decreto del Sindaco n.62 del 27/12/2019;

DETERMINA

1. di prendere atto del contenuto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28/09/2020 n. 151, "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata" di cui all'art. 31 co. 49 bis, 49 ter e 49 quater della legge 448/1998;

2. di approvare conseguentemente, ad ogni fine di legge, le “tabelle di calcolo A – B – C”, relative al calcolo del corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all’art.31 co. 49 bis, 49 ter e 49 quater della legge 448/1998, redatte secondo i criteri di cui al D.M. 151 del 28/09/2020, che costituiscono l’Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare altresì la modulistica utile alla procedura in oggetto che costituisce l’Allegato B) al presente atto per formarne atto integrale e sostanziale;
4. di stabilire che su richiesta del cittadino interessato, è possibile la dilazione del pagamento dell’importo del corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli PEEP, ottenuto secondo le tabelle di cui al precedente punto 1), e secondo le modalità descritte in premessa, previa stipula di apposita garanzia fideiussoria in favore del Comune di Siena rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano esclusivamente ai requisiti dettati dal comma 1) art. 2 del D.M. 151/2020;
5. di dare atto che i contenuti della presente determinazione saranno applicati alle istanze tese alla rimozione dei vincoli PEEP pervenute al Comune di Siena a far data dall’entrata in vigore del D.M. 151/2020;
6. di inviare il presente atto alla Direzione Finanziaria per gli adempimenti id competenza.

Dirigente
Paolo Giuliani / ArubaPEC S.p.A.

TABELLA A

MACRO AREA 1

P.E.E.P. Petriccio - Acqua Calda

Aree P.E.E.P. associate : 22- Cerchiaia, 13-D. Boninsegna, 10-via Orlandi, 14-via Federighi
(in diritto di proprietà) 9-viale Sclavo 24-Coroncina II, 7-via Napoli, 6-Petriccio

eventuali edifici in edilizia convenzionata : Petriccio, Acqua Calda, Uncinello, Torre Fiorentina, San Prospero, Cappuccini, Palazzo Diavoli, Marciano, Vico Alto, Viale Bracci, Malizia, Scacciapensieri, Ravacciano, Valli, Strada di Busseto, Viale Cavour, Viale Sclavo, Coroncina, Cerchiaia.

CRV/ mq. (s.c.) = Cc. 48 x 0,5 x (ADC – ATC) / ADC

Cc.48 = € 99,59/ mq. (s.c.)

| | | | | |
|--|----|-----|-------|----------|
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 1 | : € | 1,66 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 2 | : € | 3,32 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 3 | : € | 4,98 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 4 | : € | 6,64 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 5 | : € | 8,30 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 6 | : € | 9,96 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 7 | : € | 11,62 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 8 | : € | 13,28 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 9 | : € | 14,94 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 10 | : € | 16,60 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 11 | : € | 18,26 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 12 | : € | 19,92 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 13 | : € | 21,58 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 14 | : € | 23,24 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 15 | : € | 24,90 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 16 | : € | 26,56 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 17 | : € | 28,22 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 18 | : € | 29,88 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 19 | : € | 31,54 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 20 | : € | 33,20 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 21 | : € | 34,86 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 22 | : € | 36,52 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 23 | : € | 38,18 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 24 | : € | 39,84 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 25 | : € | 41,50 | mq/ (sc) |

TABELLA B

MACRO AREA 2 **P.E.E.P. San Miniato**

Aree P.E.E.P. associate : 19- S. Andrea a Montecchio, 16- Pian delle Fornaci, 18- Costalpino
(in diritto di proprietà) 15-Costafabri, Bando Conti (San Miniato)

eventuali edifici in San Miniato, S. Andrea a Montecchio, Pian delle Fornaci, Costalpino,
edilizia convenzionata : Costafabri, Colonna San Marco, Terrenzano, Montalbucco,
Policlinico le Scotte, Stellino, Montarioso, Bottega Nuova, Malafrasca.

$$\text{CRV/ mq. (s.c.)} = \text{Cc. 48} \times 0,5 \times (\text{ADC} - \text{ATC}) / \text{ADC}$$

$$\text{Cc.48} = \text{€ 90,42/ mq. (s.c.)}$$

| | | | | |
|--|----|-----|-------|----------|
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 1 | : € | 1,51 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 2 | : € | 3,01 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 3 | : € | 4,52 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 4 | : € | 6,03 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 5 | : € | 7,53 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 6 | : € | 9,04 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 7 | : € | 10,55 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 8 | : € | 12,06 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 9 | : € | 13,56 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 10 | : € | 15,07 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 11 | : € | 16,58 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 12 | : € | 18,08 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 13 | : € | 19,59 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 14 | : € | 21,10 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 15 | : € | 22,60 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 16 | : € | 24,11 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 17 | : € | 25,62 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 18 | : € | 27,13 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 19 | : € | 28,63 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 20 | : € | 30,14 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 21 | : € | 31,65 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 22 | : € | 33,15 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 23 | : € | 34,66 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 24 | : € | 36,17 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 25 | : € | 37,67 | mq/ (sc) |

TABELLA C

MACRO AREA 3

P.E.E.P. Taverne d'Arbia - Ruffolo

Aree P.E.E.P. associate : Taverne d'Arbia

(in diritto di proprietà)

eventuali edifici in Taverne d'Arbia, Ruffolo, Isola d'Arbia, Due Ponti, Abbadia, Renaccio,
edilizia convenzionata : Presciano, Vico d'Arbia, Ponte a Bozzone, Pieve a Bozzone, Volte Basse.

$$\text{CRV/ mq. (s.c.)} = \text{Cc. 48} \times 0,5 \times (\text{ADC} - \text{ATC}) / \text{ADC}$$

$$\text{Cc.48} = \text{€ 42,49/ mq. (s.c.)}$$

| | | | | |
|--|----|-----|-------|----------|
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 1 | : € | 0,71 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 2 | : € | 1,42 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 3 | : € | 2,12 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 4 | : € | 2,83 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 5 | : € | 3,54 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 6 | : € | 4,25 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 7 | : € | 4,96 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 8 | : € | 5,67 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 9 | : € | 6,37 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 10 | : € | 7,08 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 11 | : € | 7,79 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 12 | : € | 8,50 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 13 | : € | 9,21 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 14 | : € | 9,91 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 15 | : € | 10,62 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 16 | : € | 11,33 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 17 | : € | 12,04 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 18 | : € | 12,75 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 19 | : € | 13,46 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 20 | : € | 14,16 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 21 | : € | 14,87 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 22 | : € | 15,80 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 23 | : € | 16,29 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 24 | : € | 17,00 | mq/ (sc) |
| Anni (mancanti alla scadenza del limite trentennale convenzionale) | 25 | : € | 17,70 | mq/ (sc) |